

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

FRANCIA

Legge 10 marzo 1927, relativa all'extradizione degli stranieri.

TITOLO I.

CONDIZIONI DELL'ESTRADIZIONE.

ART. 1. — In mancanza di trattati, le condizioni, la procedura e gli effetti dell'extradizione sono determinati dalle disposizioni della presente legge.

La presente legge si applica anche ai punti che non fossero stati regolati dai trattati.

ART. 2. — Nessuna consegna potrà essere fatta a un Governo straniero di persone che siano state oggetto di procedure o di una condanna per una infrazione prevista dalla presente legge.

ART. 3. — Il Governo francese può consegnare su loro domanda, ai Governi stranieri ogni individuo non francese o non dipendente dalla giurisdizione francese che, essendo oggetto di procedura intentata nel nome dello Stato richiedente o di condanna pronunziata dai suoi tribunali, sia trovato nel territorio della Repubblica o dei suoi possedimenti coloniali.

Tuttavia l'extradizione non è accordata a meno che l'infrazione, causa della domanda, sia stata commessa:

Sia, sul territorio dello Stato richiedente da un suddito di questo Stato, o da uno straniero;

Sia al di fuori del suo territorio da un suddito di questo stato:

Sia al di fuori del suo territorio da un suddito straniero a questo Stato, quando l'infrazione è nel numero di quelle di cui la legge francese autorizza la procedura in Francia, anche quando sono state commesse da uno straniero all'estero.

ART. 4. — I fatti che possono dar luogo all'extradizione, quando si tratta di domandarla o di concederla sono i seguenti:

1°) Tutti i fatti puniti con pene criminali dalla legge dello Stato richiedente;

2°) I fatti puniti con pene correzionali dalla legge dello Stato richiedente, quando il massimo della pena incorsa, ai termini di questa legge, sia di due anni o più, o, se trattasi di un condannato, quando la pena pronunziata dalla giurisdizione dello Stato richiedente sia uguale o superiore a due mesi di prigione.

In nessun caso l'extradizione è accordata dal Governo francese se il fatto non è punito dalla legge francese con una pena criminale o correzionale.

I fatti costitutivi di tentativo o di complicità sono sottoposti alle norme precedenti a condizioni che essi siano punibili dalla legge dello Stato richiedente e da quella dello Stato richiesto.

Se la domanda ha per oggetto molte infrazioni commesse dall'individuo richiamato e che non sono ancora state giudicate, l'extradizione non è accordata a meno che il massimo della pena incorsa dalla legge dello Stato richiedente, per il complesso di queste infrazioni, sia uguale o superiore a due anni di prigione.

Se l'individuo richiamato è stato anteriormente oggetto, in qualsiasi paese, di una condanna definitiva con due mesi di prigione o più, per un delitto di diritto comune, l'extradizione è accordata, seguendo le regole precedenti, cioè solamente per i crimini o delitti, ma senza riguardo alla proporzione della pena incorsa o pronunziata per l'ultima infrazione.

Le disposizioni precedenti si applicano alle infrazioni commesse da militari, marinai o assimilati quando queste siano punite dalla legge francese come infrazioni di diritto comune.

Non vi è innovazione circa la pratica relativa alla consegna dei marinai disertori.

ART. 5. — L'extradizione non è accordata:

1°) Quando l'individuo, oggetto della domanda, è un cittadino o un protetto francese, la qualità di cittadino o di protetto essendo considerata all'epoca dell'infrazione per la quale l'extradizione è richiesta;

2°) Quando il crimine o il delitto ha carattere politico o quando risulti da circostanze per cui l'extradizione è richiesta con uno scopo politico.

Per ciò che riguarda gli atti commessi durante un'insurrezione od una guerra civile, dall'una o l'altra parte impegnate nella lotta e nell'interesse della propria causa, essi non potranno dar luogo all'extradizione a meno che costituiscano atti di barbaria odiosa e di vandalismo vietato in conformità delle leggi di guerra, e solamente quando la guerra civile è finita;

3°) Quando i crimini o i delitti sono stati commessi in Francia o nei possedimenti coloniali francesi;

4°) Quando i crimini o i delitti, pur commessi fuori di Francia o dei possedimenti coloniali francesi, sono stati citati e giudicati definitivamente;

5°) Quando, dalle leggi dello Stato richiedente o quelle dello Stato richiesto, la prescrizione dell'azione si è trovata acquistata anteriormente alla domanda d'extradizione, o la prescrizione della pena anteriormente all'arresto dell'individuo richiamato e, in modo generale, ogni volta che l'azione pubblica dello Stato richiedente sarà estinta.

ART. 6. — Se per una infrazione unica l'extradizione è chiesta contemporaneamente da parecchi Stati, essa è concessa di preferenza allo Stato contro gli interessi del quale l'infrazione è stata diretta, o a quello sul cui territorio è stata commessa.

Se le richieste concorrenti hanno per causa delle infrazioni differenti, è tenuto conto, per decidere, della priorità, di ogni circostanza di fatto e, precisamente:

Della gravità relativa e del luogo delle infrazioni, della data rispettiva delle domande, dell'impegno preso da uno degli Stati richiedenti, di procedere alla riestradizione.

ART. 7.— Sotto riserva delle eccezioni previste qui appresso l'estradizione non è concessa che a condizione che l'individuo estradato, non sia citato, nè punito per una infrazione oltre quella che ha motivato l'estradizione.

ART. 8. — Nel caso in cui uno straniero è citato o è stato condannato in Francia, e in cui la sua estradizione è chiesta al Governo francese per una infrazione diversa, la consegna non è effettuata se non quando la procedura sia terminata e, in caso di condanna, dopo che la pena sia stata scontata.

Tuttavia, questa disposizione non fa ostacolo acciocchè lo straniero possa essere inviato temporaneamente per comparire davanti ai tribunali dello Stato richiedente, sotto la condizione espressa che egli sarà rinvio appena la giustizia straniera avrà deliberato.

È retto dalle disposizioni del presente articolo il caso in cui lo straniero sia sottomesso alla coartazione personale in applicazione delle leggi del 22 luglio 1867 e 19 dicembre 1871.

TITOLO II.

PROCEDURA DELL'ESTRADIZIONE.

ART. 9. — Ogni richiesta di estradizione è diretta al Governo francese per via diplomatica e accompagnata, sia da una sentenza o da un arresto per condanna, anche per mancanza o per contumacia, sia da un atto di procedura criminale decretante formalmente od operante in pieno diritto il rinvio dell'incolpato o dell'accusato davanti la giurisdizione repressiva, sia da un mandato d'arresto o di ogni altro atto avente uguale forza e decretato dall'autorità giudiziaria, a condizione che questi ultimi atti esprimano l'indicazione precisa del fatto per il quale essi sono deliberati e la data di questo fatto.

I documenti sopra menzionati devono essere prodotti in originali o in copia autentica.

Il Governo richiedente deve produrre, contemporaneamente, la copia dei testi di legge applicabili al fatto incriminato. Esso può aggiungere una relazione dei fatti della causa.

ART. 10. La domanda d'estradizione è, dopo la verifica dei documenti, trasmessa, con l'incartamento, dal ministro degli affari esteri al ministro della giustizia, che si assicura della regolarità della richiesta e ne dà seguito come di diritto.

ART. 11. — Nelle ventiquattro ore dell'arresto, si procede, a cura del procuratore della Repubblica o di un membro del pubblico ministero, ad un interrogatorio d'identità, del quale è redatto processo verbale.

ART. 12. — Lo straniero è trasferito nel più breve spazio di tempo e rinchiuso nella prigione del capo-luogo della Corte d'appello, nella di cui giurisdizione egli è stato arrestato.

ART. 13. — I documenti prodotti con la domanda di estradizione sono, nello stesso tempo, trasmessi dal procuratore della Repubblica al

procuratore generale. Nelle ventiquattro ore della ricezione, l'incartamento, in virtù del quale l'arresto avrà avuto luogo, è notificato allo straniero.

Il procuratore generale, o un membro del pubblico ministero, procede nello stesso tempo, ad un interrogatorio di cui è redatto processo verbale.

ART. 14. — La camera d'accusa decide sull'oggetto dei processi verbali previsti e di ogni altro documento. Lo straniero comparece davanti ad essa in uno spazio di tempo massimo di otto giorni, a datare dalla notificazione dei documenti. Su domanda del pubblico ministero o del comparente, una dilazione supplementare di otto giorni può essere accordata, prima del dibattimento. Si procede, quindi, ad un interrogatorio di cui è redatto processo verbale. L'udienza è pubblica, a meno che si decida diversamente, su domanda del pubblico ministero o del comparente.

Il pubblico ministero o l'interessato sono intesi. Questi può farsi assistere da un avvocato iscritto e da un interprete. Può esser messo in libertà provvisoria in ogni momento della procedura, e conformemente alle regole che governano la materia.

ART. 15. — Se — all'atto della sua comparizione — l'interessato dichiara di rinunciare al beneficio della presente legge ed acconsente formalmente ad essere consegnato alle autorità del paese richiedente, viene dato atto alla corte di questa dichiarazione.

Copia di questa decisione è trasmessa, senza ritardo, a cura del procuratore generale al ministro della giustizia, per ogni evenienza.

ART. 16. — Nel caso contrario, la camera di accusa, deliberante senza ricorso, dà il suo parere motivato sulla richiesta di estradizione. Questo parere è favorevole se la Corte stima che le condizioni legali non siano compiute, o quando vi sia errore evidente.

L'incartamento deve essere inviato al ministro della giustizia in uno spazio di otto giorni a cominciare dalla scadenza della dilazione prevista all'articolo 14.

ART. 17. — Se il parere motivato dalla camera d'accusa respinge la domanda d'estradizione, questo parere è definitivo e l'estradizione non può essere concessa.

ART. 18. — Nel caso contrario, il ministro della giustizia presenta, ove occorra, alla firma del presidente della Repubblica, il decreto autorizzante l'estradizione. Se, nello spazio di un mese a cominciare dalla notificazione di questo atto, l'estradato non è stato ricevuto dagli agenti dello Stato richiedente, è messo in libertà, e non può essere richiamato per la medesima causa.

ART. 19. — In caso d'urgenza e su domanda diretta delle autorità giudiziarie del paese richiedente, i procuratori della Repubblica possono — su semplice avviso trasmesso, sia per posta, sia con ogni mezzo di trasmissione più rapido lasciando una traccia scritta, o materialmente equivalente, con l'esistenza d'uno dei documenti indicati dall'articolo 9 — ordinare l'arresto provvisorio dello straniero.

Un avviso regolare della domanda dovrà essere trasmesso, nello stesso tempo per via diplomatica, per posta, per telegrafo o con altro modo di trasmissione, lasciando una traccia scritta, al Ministero degli affari esteri.

I procuratori della Repubblica devono dare avviso di questo arresto al Ministero della giustizia ed al procuratore generale.

ART. 20. — L'individuo arrestato provvisoriamente nelle condizioni previste dall'articolo 12 può, se non è possibile applicargli gli articoli 7, 8 e 9 della legge del 3 dicembre 1849, essere rimesso in libertà, se, nello spazio di venti giorni, a cominciare dal suo arresto, quando esso sarà stato effettuato con richiesta del Governo di un paese limitrofo, il Governo francese non riceve uno dei documenti citati all'articolo 9.

Il termine citato di venti giorni è portato ad un mese, se il territorio del paese richiedente non è limitrofo, a tre mesi se questo territorio è fuori d'Europa.

La messa in libertà è pronunziata con richiesta indirizzata alla camera d'accusa che stabilisce senza ricorso, negli otto giorni. Se ulteriormente i documenti suindicati pervengono al Governo francese, la procedura è ripresa, come agli articoli 10 e seguenti.

TITOLO III.

EFFETTI DELL'ESTRADIZIONE.

ART. 21. — L'estradata non può essere citato o punito per una infrazione anteriore alla consegna, oltre che per quella motivata per l'extradizione.

Avviene diversamente, in caso d'un assenso speciale nelle condizioni seguenti dal Governo richiesto.

Questo assenso può essere dato dal Governo francese, anche nel caso in cui il fatto causa della richiesta non sarà una infrazione determinata dall'articolo 4 della presente legge.

ART. 22. — Nel caso in cui il Governo richiedente domanda, per una infrazione anteriore all'extradizione, l'autorizzazione di citare l'individuo già consegnato, il parere della camera d'accusa davanti la quale l'inculpato era comparso, può essere formulato sulla sola presentazione dei documenti trasmessi in appoggio della nuova domanda.

Sono ugualmente trasmessi dal Governo straniero e sottoposti alla camera d'accusa, i documenti contenenti le osservazioni dell'individuo consegnato o la dichiarazione che non intende presentarne. Queste spiegazioni possono essere compiute da un avvocato scelto da lui, o che è nominato o designato d'ufficio.

ART. 23. — L'extradizione ottenuta dal Governo francese è nulla, se è intervenuta al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.

La nullità è pronunziata, anche d'ufficio, dalla giurisdizione d'istruzione o di sentenza da cui l'estradata dipende, dopo la sua consegna.

Se l'extradizione è stata concessa in virtù di un arresto o di un giudizio definitivo, la nullità è pronunziata dalla camera di accusa nella cui giurisdizione questa consegna ha avuto luogo.

La domanda di nullità fatta dall'estradata, non è accettata che solamente se è presentata in uno spazio di tre giorni a cominciare dalla intimazione che gli è diretta, subito dopo la sua incarcerazione, dal procuratore della Repubblica. L'estradata è informato, nel medesimo tempo, che ha diritto di scegliere o di farsi designare un difensore.

ART. 24. — Le stesse giurisdizioni sono giudici della qualifica data ai fatti che hanno motivato la domanda di estradizione.

ART. 25. — Nel caso in cui l'extradizione è annullata, l'extradato se non è richiesto dal Governo, è messo in libertà e non può essere ripreso — sia per i fatti che hanno causato la sua estradizione, sia per fatti anteriori — a meno che nei trenta giorni seguenti la messa in libertà, egli sia arrestato sul territorio francese.

ART. 26. — È considerato come sottomesso senza riserva all'applicazione delle leggi dello Stato richiedente, a ragione d'un fatto qualsiasi anteriore all'extradizione e diverso dall'infrazione che ha motivato questo provvedimento, l'individuo consegnato che ha avuto, durante trenta giorni a cominciare dalla sua libertà definitiva, la possibilità di lasciare il territorio di questo Stato.

ART. 27. — Nel caso in cui, essendo stato ottenuto dal Governo francese l'extradizione di uno straniero, il Governo di un terzo Stato solleciti a sua volta al Governo francese l'extradizione del medesimo individuo per un fatto anteriore all'extradizione, oltre a quello giudicato in Francia, e non connesso a questo fatto, il Governo non condisce, se occorre, a questa richiesta che dopo essersi assicurato del consenso del paese al quale l'extradizione è stata accordata.

Tuttavia, questa riserva non ha bisogno d'essere applicata, quando l'extradato, ha avuto — durante il tempo fissato all'articolo precedente — la facoltà di lasciare il territorio francese.

TITOLO IV.

ALCUNE PROCEDURE ACCESSORIE.

ART. 28. — L'extradizione per via di transito sul territorio francese, o sui bastimenti dei servizi marittimi francesi, di un individuo di qualsiasi nazionalità, consegnato da un altro Governo, è autorizzata, su semplice domanda per via diplomatica, appoggiata dai documenti necessari a stabilire che non si tratta di delitto politico o puramente militare.

Questa autorizzazione non può essere concessa che alle potenze che accordano, sul loro territorio, la stessa facoltà al Governo francese.

Il trasporto si effettua con la guida di agenti francesi ed a spese del Governo richiedente.

ART. 29. — La camera di accusa decide se occorre o no trasmettere in tutto o in parte i titoli, valori, danaro o altri oggetti sequestrati, al Governo richiedente.

Questa consegna può essere effettuata, anche se l'extradizione non può aver luogo in seguito all'evasione o alla morte dell'individuo richiesto.

La camera di accusa ordina la restituzione delle carte e degli altri oggetti già elencati che non si riferiscono al fatto imputato allo straniero. Essa decide, se del caso, dei reclami presentati dai terzi detentori o da altri aventi diritto. Le decisioni previste in questo articolo non sono suscettibili di alcun ricorso.

ART. 30. — In caso di procedure repressive non politiche in un paese straniero le commissioni rogatorie emananti dall'autorità straniera sono ricevute per via diplomatica, e trasmesse al Ministero di giustizia, nei modi previsti all'articolo 10. Le Commissioni rogatorie sono eseguite, se occorre, e secondo la legge francese.

Nel caso d'urgenza, esse possono essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie dei due Stati, nelle forme previste all'articolo 19. In simile caso, per mancanza di avviso fatto in via diplomatica al Ministero francese degli affari esteri dal Governo straniero interessato, le comunicazioni dirette fra le autorità giudiziarie dei due paesi non avranno seguito.

ART. 31. — In caso di procedure repressive esercitate all'estero, quando un Governo straniero giudichi necessario la notificazione di un atto di procedura o di un giudizio per un individuo residente su territorio francese, il documento è trasmesso secondo le forme previste agli articoli 9 e 10, accompagnato, all'occorrenza, da una traduzione francese. La notificazione è fatta di persona sotto richiesta dal pubblico ministero a cura di un ufficiale competente. L'originale constatante la notificazione è rinviato per la medesima via al Governo richiedente.

ART. 32. — Quando, in una causa penale istruita all'estero, il Governo straniero giudica necessario la comunicazione dell'oggetto di convinzione, o di documenti che si trovano in possesso delle autorità francesi, la domanda è fatta per via diplomatica. La richiesta è accordata, a meno che considerazioni particolari non vi si oppongano, e con l'obbligo di restituire gli oggetti ed i documenti nel più breve tempo.

ART. 33. — Se, in una causa penale, la comparizione personale di un testimone residente in Francia è giudicata necessaria da un Governo straniero, il Governo francese, in possesso della citazione per via diplomatica, l'obbliga a presentarsi all'invito che gli è diretto.

Tuttavia, la citazione non è ricevuta e notificata che a condizione che il testimone non potrà essere citato o detenuto per fatti o condanne anteriori alla sua comparizione.

ART. 34. — L'invio di individui detenuti, in vista d'un confronto, deve essere domandato per via diplomatica. È dato seguito alla richiesta, a meno che considerazioni particolari non vi si oppongano, e alla condizione di rimandare i detti detenuti nel più breve spazio di tempo.

ART. 35. — I governatori delle colonie francesi possono — sotto loro responsabilità, e con l'obbligo di renderne conto al più presto al ministro delle colonie — decidere sulle domande di estradizione che loro sono dirette, sia da Governi stranieri, sia da Governi di colonie straniere.

La domanda è redatta sia dal principale agente consolare dello Stato richiedente, sia dal Governatore delle colonie.

La domanda non è accolta che alle condizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge. La reciprocità può essere richiesta.

I governatori possono esercitare, inoltre, i diritti conferiti dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.